Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale ,, n. 89 del 17 aprile 1954

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 17 aprile 1954** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per titoli e per esame a duecentoquaranta posti di grado 11° di gruppo *B*, nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni *Pag.* 2

Concorso per titoli ed esame a quaranta posti di geometra aggiunto, grado 11° gruppo *B*, nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » 5

Concorso per titoli ed esame a cento posti di perito industriale aggiunto, grado 11° gruppo *B*, nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni . . . . » 8

Concorso per esame a ottocento posti di grado 13° del quadro del personale esecutivo di gruppo *C*, nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni . . . . » 13

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per titoli e per esame a duecentoquaranta posti di grado 11° di gruppo B nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e successive modificazioni;
Vista la legge 29 aprile 1950, n. 229;
Vista la legge 20 ottobre 1951, n. 1175;
Viste le lettere del 25 aprile e del 17 novembre 1953 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che autorizza il bando del presente concorso;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni,

Decreta:

Art. 1.

Bando del concorso e ripartizione dei posti

E' bandito un concorso per titoli e per esame a duecentoquaranta posti di grado 11° di gruppo *B* nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dei quali centosettantadue posti per gli aspiranti provvisti di diploma di maturità classica o di maturità scientifica o di abilitazione magistrale e sessantotto posti per gli aspiranti provvisti di diploma di ragioniere e perito commerciale.

Un quarto dei suddetti posti, rispettivamente quarantatre e diciassette, sono riservati al personale dipendente dalla Amministrazione postale e telegrafica di ruolo e non di ruolo, comunque denominato nonchè al personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche (direttori, titolari, supplenti e coadiutori ex supplenti); per beneficiare dei posti riservati, gli aspiranti dovranno possedere l'anzianità minima di servizio di anni due, comunque prestati.

I posti riservati, di cui al precedente comma, che non siano coperti, saranno conferiti agli altri candidati idonei.

Al concorso non possono partecipare coloro che abbiano già preso parte, senza conseguirvi l'idoneità a due precedenti concorsi per la nomina nel predetto ruolo.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso di uno dei diplomi indicati nell'art. 1, ovvero dei diplomi corrispondenti dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Art. 3.

Limiti di età

Possono partecipare al concorso gli aspiranti che alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 18 e non abbiano superato l'età di anni 35.

Detto limite è elevato:

ad anni 40:

per gli ex combattenti, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia o dalla deportazione, per i profughi dei territori di confine e per i profughi dell'Africa italiana;

ad anni 44:

per gli ex combattenti decorati al valore militare o promossi per merito di guerra, e per i capi di famiglia numerosa.

I suddetti limiti sono, inoltre, elevati di anni due per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima; questi aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non vengano superati i 45 anni.

Il limite massimo di età è elevato a 45 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, o per servizio, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per quelli derivanti dal terrorismo slavo;

b) per coloro che comprovino di aver riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati, per motivi di persecuzione razziale;

c) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.), e per il personale che alla data del 1° maggio 1953 trovavasi alle dipendenze dello Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Non si applica alcun limite di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente decreto, siano impiegati civili di ruolo ordinario o speciale transitorio nelle Amministrazioni dello Stato, nonchè degli aspiranti appartenenti al personale degli uffici locali e delle agenzie postali telegrafiche.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 200, indirizzate al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Servizio 1°, Ufficio concorsi, via dell'Umiltà n. 83-C, corredate da tutti i documenti relativi, dovranno essere consegnate, oppure spedite, al suddetto indirizzo entro il 30 giugno 1954.

Dalle domande, firmate dagli aspiranti, dovranno risultare nell'ordine seguente:

a) cognome, nome, paternità e maternità dell'aspirante;

b) luogo e data di nascita,

c) domicilio;

d) indirizzo, al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) dichiarazione se l'aspirante abbia partecipato ad altri concorsi presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, e, nell'affermativa, indicare quali;

f) dichiarazione che l'aspirante sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

g) dichiarazione se l'aspirante abbia procedimenti penali pendenti presso autorità giudiziarie, specificandone in caso affermativo la natura;

h) elenco dei documenti allegati;

i) eventualmente l'Amministrazione, dalla quale l'aspirante dipenda;

l) programma di esame e le eventuali prove facoltative (orali) di lingue estere, che l'aspirante intenda sostenere; gli aspiranti, in possesso dei diplomi di liceo classico o scientifico o dell'Istituto magistrale, dovranno sostenere l'esame (amministrativo) di cui all'allegato *A* al presente decreto; gli altri, in possesso del diploma di Istituto tecnico commerciale, l'esame (di ragioneria) di cui all'allegato *B*.

Delle domande che per qualsiasi causa, anche indipendente dalla volontà dei concorrenti, non siano consegnate o spedite entro il 30 giugno 1954 e di quelle insufficientemente documentate, non sarà tenuto conto ed i richiedenti non saranno ammessi al concorso.

E' fatta salva ai candidati, che saranno ammessi alla prova orale, la facoltà di produrre prima di sostenere la prova stessa, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli di preferenza e di precedenza, di cui al n. 10 del seguente art. 5, acquisiti dagli interessati dopo la presentazione della domanda documentata.

Gli aspiranti, che si trovino alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, compresi quelli degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche, dovranno presentare la domanda documentata, entro il termine suddetto, ai Servizi ed alle Direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni, da cui dipendano.

I Servizi e le Direzioni provinciali, dopo avere apposto sulle domande il bollo a data all'atto della presentazione, le inoltreranno subito al competente ufficio del Ministero, con il proprio parere, favorevole o meno all'ammissione al concorso, per ciascuno dei concorrenti interni.

Art. 5.

Documentazione di rito e titoli preferenziali

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti e non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, salvo che per il titolo di studio originale:

1. Titolo originale di studio, di cui al precedente art. 1 oppure copia notarile (L. 200 per ogni foglio), debitamente legalizzata ovvero, provvisoriamente, certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Istituto presso il quale il titolo è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità scolastica; ovvero certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione statale presso la quale trovasi eventualmente depositato il titolo originale.

1-*bis*. Certificato su carta da bollo da L. 100, debitamente legalizzato, con l'indicazione dei voti riportati nelle singole materie di esame, se già non risultino dal documento di cui al precedente n. 1.

1-*ter*. Altri titoli in competente carta bollata attinenti alla carriera scolastica, ai corsi di perfezionamento, al conseguimento di borse di studio ed ai servizi prestati presso le Amministrazioni statali.

2. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore competente.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 (in data non anteriore di tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando), debitamente legalizzato, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

4. Certificato di buona condotta, su carta da bollo da L. 100 (in data non anteriore di tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando), rilasciato dal Comune ove l'aspirante risieda almeno da un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza, vidimati dal prefetto.

5. Certificato su carta da bollo da L. 100 (in data non anteriore di tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando), rilasciato dal Comune di residenza, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante goda dei diritti politici, ovvero, per coloro che non abbiano raggiunto l'età prescritta, che non siano incorsi in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

6. Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore di tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando.

7. Certificato medico su carta da bollo da L. 100 (in data non anteriore di tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando), rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che l'aspirante sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni, che influiscano sul rendimento del servizio. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità: non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal prefetto; se rilasciato da un medico militare, dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari; se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dovrà essere vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorra.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre alla visita di un sanitario di sua fiducia gli aspiranti per i quali lo ritenga necessario.

8. Copia aggiornata in competente bollo (L. 200) dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, per coloro che abbiano prestato servizio militare.

Gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre uno dei seguenti documenti:

a) copia del foglio matricolare, in competente bollo di L. 200 rilasciata dal distretto militare se siano stati arruolati dagli organi di leva e siano in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartengano a classi già alle armi, ma non siano ancora incorporati perchè ammessi al beneficio del ritardo o del rinvio, ovvero siano stati riformati in rassegna;

b) certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco, legalizzato dal prefetto e vistato dal commissario di leva, se siano stati dichiarati riformati o rivedibili dalle Commissioni di leva;

c) certificato di iscrizione alle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e vistato dal prefetto per coloro che appartengano a classe non ancora chiamata alla leva.

9. Per gli aspiranti che appartengano al personale delle Amministrazioni dello Stato, compreso il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

a) per quelli di ruolo: copia in bollo (L. 200) dello stato matricolare con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando;

b) per quelli non di ruolo: certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, con l'indicazione della data di inizio, della durata e della natura del servizio stesso; per il personale non di ruolo appartenente all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, compreso quello applicato agli ufficiali locali ed alle agenzie p. t., il suddetto certificato sarà rilasciato dai Servizi o dalle Direzioni, da cui i candidati dipendano.

10. Eventuali documenti, necessari per fruire dei benefici relativi alla elevazione dei limiti di età per l'ammissione al concorso ed alle preferenze e precedenze nella graduatoria degli idonei.

I coniugati ed i vedovi (con o senza prole) debbono produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore di tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra.

Gli ex combattenti dovranno produrre, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 100, rilasciata a norma del decreto-legge 4 marzo 1948, n. 137.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, ed i promossi per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia notarile del relativo brevetto o del documento di concessione della promozione.

I reduci dalla prigionia dovranno produrre una dichiarazione su carta da bollo da L. 100 comprovante tale loro qualità con l'esito della discriminazione.

I reduci civili dalla deportazione, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre una attestazione, su carta da bollo da L. 100, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede; dal documento stesso dovrà risultare la località ed il periodo della deportazione.

I profughi dei territori di confine ed i profughi d'Africa, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica, i primi mediante una attestazione su carta da bollo da L. 100 del prefetto della Provincia in cui l'interessato risieda, gli altri mediante una dichiarazione su carta da bollo da L. 100 rilasciata dal Ministero dell'Africa Italiana.

I partigiani combattenti dovranno produrre l'originale, o la copia notarile del diploma, rilasciato dalle Commissioni competenti o la dichiarazione integrativa ai fini amministrativi, rilasciata dalle Commissioni stesse o dal distretto militare.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio, o per quelli derivanti dal terrorismo slavo, produrranno il mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ovvero l'originale o la copia notarile del decreto di pensione oppure una attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base

ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali, di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione o dei caduti civili per fatto di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio o per quelli derivanti dal terrorismo slavo; le madri, le vedove non rimaritate, le sorelle (vedove o nubili) dei caduti per gli stessi motivi ed i figli dei mutilati e degli invalidi ovvero dei grandi invalidi per gli stessi motivi produrranno:

gli orfani: un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; le madri, le vedove e le sorelle dei caduti: un certificato della rappresentanza provinciale dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra, vidimato dalla sede centrale dell'Associazione stessa; i figli degli invalidi: uno dei documenti, di cui ai precedenti commi, intestato al nome del padre.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma o dal segretario della Procura di Roma.

Tutti gli aspiranti, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente articolo.

Art. 6.

Documentazioni ridotte o supplementari

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo ordinario o speciale transitorio delle Amministrazioni dello Stato, possono produrre, oltre la domanda, soltanto i documenti di cui ai nn. 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 8 e 9 e quelli eventuali, di cui al n. 10 del precedente articolo.

I concorrenti, che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre, per intero, tutta la documentazione di cui al precedente art. 5.

I concorrenti non di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono esentati dal produrre i documenti di cui ai nn. 1, 2 e quelli eventuali, di cui al n. 10 dell'art. 5, ove li abbiano già prodotti, ad eccezione dello stato di famiglia pel quale non è ammesso alcun riferimento.

Il personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche, dovrà produrre, per intero, la documentazione di cui al precedente art. 5.

I concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) ovvero al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.), dovranno produrre, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 5, un certificato su carta da bollo da L. 100, da cui risulti per i primi che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze dell'U.N.S.E.A., per i secondi che alla data del 1° maggio 1953 erano alle dipendenze dell'I.R.C.E.

I concorrenti che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei certificati di cui ai nn. 3, 4, 7 e 8 di cui al precedente art. 5 un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengano, comprovante anche la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 6 e 7 del precedente art. 5 purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Art. 7.

Data dei requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito della qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o speciale transitorio, come dall'ultimo comma del precedente art. 3, e del requisito della età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto disposto dal terzo comma dello stesso art. 3 per gli aspiranti coniugati.

Art. 8.

Ammissione al concorso e diario esami

L'elenco dei candidati ammessi al concorso sarà approvato con decreto del Ministro, da pubblicarsi nel bollettino delle poste e delle telecomunicazioni.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, saranno stabiliti i giorni e la sede, in cui avranno luogo gli esami.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, come documento di identità personale, la tessera postale di riconoscimento; per gli impiegati statali è sufficiente il libretto ferroviario.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice che verrà nominata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nel bollettino delle poste e delle telecomunicazioni, sarà composta di un consigliere di Stato, presidente, di professori di scuole medie o superiori e di funzionari del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di grado non inferiore al 6°, membri, in numero sufficiente per la formazione delle sottocommissioni, previste dalla legge 4 novembre 1950, n. 888.

Alla Commissione potranno essere aggregati altri membri per l'espletamento delle prove facoltative.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato di grado non inferiore al 9°.

Art. 10.

Valutazione titoli Votazioni
Graduatoria di merito

L'esame consterà di due prove scritte, della prova orale, e di prove facoltative orali, in base ai programmi annessi al presente decreto (allegati *A* e *B*).

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base a coefficienti di merito che verranno stabiliti dalla Commissione: i titoli valutabili sono quelli attinenti alla carriera scolastica, ai corsi di perfezionamento, al conseguimento di borse di studi, ai servizi prestati presso le Amministrazioni statali. La Commissione disporrà al riguardo complessivamente di quattro punti.

In ogni prova facoltativa orale il candidato dovrà ottenere la votazione di almeno sei decimi; quando non sia inferiore al minimo indicato, la votazione è ridotta ad un decimo del suo valore ed in tale misura si computa nella votazione complessiva.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto riportato in quella orale, del punto ottenuto per i titoli presentati e dei decimi dei punti riportati nelle prove facoltative.

La graduatoria generale dei concorrenti idonei sarà unica e verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti saranno applicate le preferenze, di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 11.

Riserve dei posti
Decretazione dei vincitori

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge, che prevedono riserve di posti (ex combattenti, ecc.).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Assunzione in servizio e periodo di prova

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di volontario e con un assegno mensile non eccedente il dodicesimo dello stipendio annuale iniziale del grado 11° di gruppo *B*, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, che ne abbiano titolo, saranno applicate le disposizioni di cui agli articoli 17 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, 7 del

regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, ed 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

I vincitori del concorso, che, senza giustificato motivo, a giudizio dell'Amministrazione, non assumano servizio entro il termine stabilito e nella residenza assegnata, saranno considerati rinunciatari, senza bisogno di diffida, ed i loro posti verranno conferiti ai candidati idonei che seguano, nella graduatoria, i vincitori.

Art. 13.

Nomina in ruolo

I volontari che alla fine del periodo di prova ottengano il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno nominati ragionieri aggiunti (grado 11°, gruppo *B*), con le competenze spettanti a tale grado.

I volontari che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, non saranno riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza diritto ad alcun indennizzo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 febbraio 1954

Il Ministro: CASSIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1954
Registro n. 10, foglio n. 175. — FAGGIANI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME
(Amministrativo)

Prove scritte

1ª Prova.
Nozioni di diritto privato e pubblico (amministrativo e costituzionale).

2ª Prova.
Contabilità generale dello Stato Nozioni di scienza delle finanze.

Prova orale

Oltre le materie delle prove scritte:
a) Nozioni di statistica metodologica.
b) Nozioni di diritto penale: Istituti generali Delitti contro la pubblica Amministrazione Delitti contro la fede pubblica Delitti contro il patrimonio.
c) Nozioni di economia politica.
d) Organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Prove facoltative orali

Lingue estere: francese, inglese, tedesco, spagnolo.
Lettura e traduzione immediata, senza vocabolario, di un brano nella lingua scelta dal candidato e breve conversazione.

Visto, *il Ministro*: CASSIANI

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME
(Ragioneria)

Prove scritte

1ª Prova.
Nozioni di diritto privato e pubblico (amministrativo e costituzionale).

2ª Prova.
Computisteria Ragioneria generale ed applicata Contabilità generale dello Stato.

Prova orale

Oltre le materie delle prove scritte:
a) Nozioni di statistica metodologica.
b) Nozioni di diritto penale: Istituti generali Delitti contro la pubblica Amministrazione Delitti contro la fede pubblica Delitti contro il patrimonio.
c) Nozioni di economia politica e di scienza delle finanze.
d) Organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Prove facoltative orali

Lingue estere: francese, inglese, tedesco, spagnolo.
Lettura e traduzione immediata, senza vocabolario, di un brano nella lingua scelta dal candidato e breve conversazione.

Visto, *il Ministro*: CASSIANI

(1711)

Concorso per titoli ed esame a quaranta posti di geometra aggiunto, grado 11° gruppo B, nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e successive modificazioni;
Vista la legge 29 aprile 1950, n. 229;
Vista la legge 20 ottobre 1951, n. 1175;
Vista la lettera del 25 aprile 1953 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza il bando del presente concorso;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Bando del concorso e ripartizione dei posti

E' bandito un concorso, per titoli ed esame, a quaranta posti di geometra aggiunto, grado 11° del ruolo di gruppo *B*, presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di cui dieci riservati al personale dipendente dall'Amministrazione stessa di ruolo e non di ruolo, comunque denominato, nonchè al personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche (direttori, titolari, supplenti e coadiutori ex supplenti); per beneficiare dei posti riservati, gli aspiranti dovranno possedere l'anzianità minima di servizio di anni due, comunque prestati.

I posti riservati, di cui al precedente comma, che non siano coperti, saranno conferiti agli altri candidati idonei.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di geometra oppure di perito industriale edile oppure del liceo artistico, ramo architettura.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Art. 3.

Limiti di età

Possono partecipare al concorso gli aspiranti che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non abbiano superato l'età di anni 35.

Detto limite è elevato:

ad anni 40:

per gli ex combattenti, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia o dalla deportazione, per i profughi dei territori di confine, per i profughi dell'Africa;

ad anni 44:

per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa.

I suddetti limiti sono, inoltre, elevati di due anni per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima; questi aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè, complessivamente, non vengano superati i 45 anni d'età.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 45:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per quelli derivanti dal terrorismo slavo;

b) per coloro che comprovino di avere riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati internati o deportati per motivi di persecuzione razziale;

c) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) e per il personale che alla data del 1° maggio 1953 trovavasi alle dipendenze dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Non si applica alcun limite di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente decreto, siano impiegati civili di ruolo ordinario o speciale transitorio nelle Amministrazioni dello Stato, nonchè degli aspiranti appartenenti al personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, indirizzate al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Servizio 1°, Ufficio concorsi, via dell'Umiltà n. 83/C, corredate da tutti i documenti relativi, dovranno essere consegnate, oppure spedite, al suddetto indirizzo entro il 30 giugno 1954.

Dalle domande, firmate dagli aspiranti, dovranno risultare nell'ordine seguente:

a) cognome, nome, paternità e maternità dell'aspirante;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) indicazione delle eventuali prove facoltative (orali) di lingue estere che l'aspirante intenda sostenere;

f) dichiarazione con la quale l'aspirante si impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza;

g) dichiarazione se l'aspirante abbia procedimenti penali pendenti presso autorità giudiziarie, specificandone in caso affermativo la natura;

h) elenco dei documenti allegati;

i) eventualmente l'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipenda.

Delle domande che per qualsiasi causa, anche indipendente dalla volontà dei concorrenti, non siano consegnate, o spedite, entro il 30 giugno 1954 e di quelle insufficientemente documentate, non sarà tenuto conto ed i richiedenti non saranno ammessi al concorso.

E' fatta salva ai candidati, che saranno ammessi alla prova orale, la facoltà di produrre prima di sostenere la prova stessa, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli di preferenza e di precedenza di cui al n. 10 del seguente art. 5, acquisiti dagli interessati dopo la presentazione della domanda documentata.

Gli aspiranti che si trovino alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, compresi quelli degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche, dovranno presentare la domanda documentata, entro il termine suddetto ai Servizi ed alle Direzioni provinciali da cui dipendano.

I Servizi e le Direzioni provinciali, dopo avere apposto sulle domande il bollo a data all'atto della presentazione, le inoltreranno subito al competente ufficio del Ministero col proprio parere, favorevole o meno, all'ammissione al concorso per ciascuno dei concorrenti interni.

Art. 5.

Documentazione di rito e titoli preferenziali

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti e non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, salvo che per il titolo di studio originale:

1. Titolo originale di studio di cui all'art. 2 del presente decreto, o copia notarile (L. 200 per ogni foglio) debitamente legalizzata, oppure, provvisoriamente, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Istituto presso il quale il titolo è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità scolastica; ovvero certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione statale presso la quale trovasi eventualmente depositato il titolo originale.

1-*bis*. Certificato su carta da bollo da L. 100, debitamente legalizzato, con l'indicazione dei voti riportati nelle singole materie di esame, se già non risultino dal documento di cui al precedente n. 1.

1-*ter*. Altri titoli in competente carta bollata attinenti alla carriera scolastica, ai corsi di perfezionamento, al conseguimento di borse di studio ed ai servizi prestati presso le Amministrazioni statali.

2. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore competente.

3. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100 (di data non anteriore di tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando), debitamente legalizzato, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

4. Certificato di buona condotta, su carta da bollo da L. 100, (di data non anteriore di tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando), rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risieda da un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza, vidimati dal prefetto.

5. Certificato su carta da bollo da L. 100 (di data non anteriore di tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando), rilasciato dal Comune di residenza, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante goda dei diritti politici ovvero, per coloro che non abbiano raggiunto l'età prescritta, che non siano incorsi in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

6. Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore di tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando.

7. Certificato medico, su carta da bollo da L. 100 (di data non anteriore di tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando), rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che l'aspirante sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio; nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Il certificato suddetto, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal prefetto; se rilasciato da un medico militare dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari; se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto dovrà essere vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per le quali concorra.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre alla visita di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

8. Copia aggiornata in competente bollo (L. 200) dello stato di servizio militare o del foglio matricolare per coloro che abbiano prestato servizio militare.

Gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre uno dei seguenti documenti:

a) copia del foglio matricolare, in competente bollo di L. 200, rilasciata dal distretto militare se siano stati arruolati dagli organi di leva e siano in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartengano a classi già alle armi ma non siano ancora incorporati perchè ammessi al beneficio del ritardo o del rinvio, ovvero siano stati riformati in rassegna;

b) certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco, legalizzato dal prefetto e vistato dal commissario di leva se siano stati dichiarati riformati o rivedibili dalle Commissioni di leva;

c) certificato d'iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e vistato dal prefetto, per coloro che appartengano a classe non ancora chiamata alla leva.

9. Per gli aspiranti che appartengano al personale delle Amministrazioni dello Stato, compreso il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

a) per quelli di ruolo: copia in bollo (L. 200) dello stato matricolare con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando;

b) per quelli non di ruolo: certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato in data non anteriore a quella di pub-

blicazione del presente bando, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, con l'indicazione della data di inizio, della durata e della natura del servizio stesso; per il personale non di ruolo appartenente all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, compreso quello applicato agli uffici locali ed alle agenzie postali e telegrafiche, il suddetto certificato sarà rilasciato dai Servizi o dalle Direzioni da cui i candidati dipendano.

10. Eventuali documenti necessari per fruire dei benefici relativi alla elevazione dei limiti di età per l'ammissione al concorso ed alle preferenze e precedenze nella graduatoria degli idonei.

I coniugati ed i vedovi (con o senza prole) debbono produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente bando. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra.

Gli ex combattenti dovranno produrre, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 100, rilasciata a norma del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione della promozione.

I reduci dalla prigionia dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo da L. 100, comprovante tale loro qualità, con l'esito della discriminazione.

I reduci civili dalla deportazione, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risieda; dal documento stesso dovrà risultare la località ed il periodo della deportazione.

I profughi dai territori di confine ed i profughi d'Africa, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica: i primi mediante un'attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risieda, gli altri mediante una dichiarazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal Ministero dell'Africa Italiana.

I partigiani combattenti dovranno produrre l'originale o copia autentica del diploma rilasciato dalle Commissioni competenti o la dichiarazione integrativa ai fini amministrativi, rilasciata dalle Commissioni stesse o dal distretto militare.

I mutilati e gli invalidi di guerra o per fatti di guerra o per la lotta di liberazione o per servizio o per i fatti di Mogadiscio o per quelli derivanti dal terrorismo slavo, produrranno il mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ovvero l'originale o la copia notarile del decreto di pensione, oppure un'attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità d'invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, o dei caduti civili per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio o per quelli derivanti dal terrorismo slavo; le madri, le vedove non rimaritate, le sorelle vedove o nubili dei caduti per gli stessi motivi ed i figli dei mutilati e degli invalidi ovvero dei grandi invalidi, per gli stessi motivi, produrranno:

gli orfani: un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

le madri, le vedove e sorelle dei caduti: un certificato della rappresentanza provinciale dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra, vidimato dalla sede centrale della Associazione stessa;

i figli degli invalidi: uno dei documenti di cui ai precedenti commi, intestato al nome del padre.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma o dal segretario della Procura di Roma.

Tutti gli aspiranti, a qualunque categoria appartengano hanno l'obbligo di presentare la domanda e tutti i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente articolo.

Art. 6.

Documentazioni ridotte o supplementari

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo ordinario o speciale transitorio delle Amministrazioni dello Stato possono produrre, oltre la domanda, soltanto i documenti di cui ai nn. 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 8, 9 e quelli eventuali di cui al n. 10 del precedente articolo.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre, per intero, tutta la documentazione di cui al precedente art. 5.

I concorrenti non di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono esentati dal produrre i documenti di cui ai nn. 1 e 2 e quelli eventuali di cui al n. 10 dell'art. 5, ove li abbiano già prodotti, ad eccezione dello stato di famiglia per il quale non è consentito alcun riferimento.

Il personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche, dovrà produrre, per intero, la documentazione di cui al precedente art. 5.

I concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) ovvero al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.), dovranno produrre, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 5, un certificato su carta da bollo da L. 100, da cui risulti, per i primi che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze dell'U.N.S.E.A., per i secondi che alla data del 1° maggio 1953 erano alle dipendenze dell'I.R.C.E.

I concorrenti che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 3, 4, 7 e 8 del precedente art. 5, un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengano, comprovante anche la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 6 e 7 del precedente art. 5, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Art. 7.

Data dei requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito della qualifica d'impiegato statale di ruolo ordinario o speciale transitorio, come dall'ultimo comma del precedente art. 3, e del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto disposto dal terzo comma dello stesso art. 3 per gli aspiranti coniugati.

Art. 8.

Ammissione al concorso e diario esami

L'elenco dei candidati ammessi al concorso sarà approvato con decreto del Ministro, da pubblicarsi nel bollettino delle poste e delle telecomunicazioni.

Con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* saranno stabiliti i giorni e la sede in cui avranno luogo gli esami.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, come documento di identità personale, la tessera postale di riconoscimento; per gli impiegati statali è sufficiente il libretto ferroviario.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, nominata con decreto Ministeriale, da pubblicarsi nel bollettino delle poste e delle telecomunicazioni, sarà composta di un consigliere di Stato, presidente, di professori di scuole medie o superiori e di funzionari del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di grado non inferiore al 6°, membri, in numero sufficiente per la formazione delle sottocommissioni, previste dalla legge 4 novembre 1950, n. 888.

Alla Commissione potranno essere aggregati altri membri per l'espletamento delle prove facoltative.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato di grado non inferiore al 9°.

Art. 10.

Valutazione titoli Votazioni Graduatoria di merito

L'esame consterà di due prove scritte, della prova orale e di prove facoltative orali, in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno sei decimi.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base a coefficienti di merito che verranno stabiliti dalla Commissione; i titoli valutabili sono quelli attinenti alla carriera scolastica, ai corsi di perfezionamento, al conseguimento di borse di studio, ai servizi prestati presso le Amministrazioni statali; la Commissione disporrà al riguardo complessivamente di quattro punti.

In ogni prova facoltativa orale il candidato dovrà ottenere la votazione di almeno sei decimi; quando non sia inferiore al minimo indicato, la votazione è ridotta ad un decimo del suo valore ed in tale misura si computa nella votazione complessiva.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto riportato in quella orale, del punto ottenuto per i titoli presentati, e dei decimi dei punti riportati nelle prove facoltative.

La graduatoria dei concorrenti idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui al al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 11.

Riserve dei posti Approvazione graduatoria definitiva

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge, che prevedono riserve di posti (per gli ex combattenti, ecc.).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto Ministeriale, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Assunzione in servizio e periodo di prova

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di volontario e con un assegno mensile non eccedente il dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11° di gruppo *B*, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato che ne abbiano titolo, saranno applicate le disposizioni di cui agli articoli 17 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, ed 1 e 2 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

I vincitori del concorso che senza giustificato motivo, a giudizio dell'Amministrazione, non assumano servizio in prova entro il termine stabilito e nella residenza assegnata, saranno considerati rinunciatari senza bisogno di diffida ed i loro posti verranno conferiti ai candidati idonei che seguano, nella graduatoria, i vincitori.

Art. 13.

Nomina in ruolo

I volontari che alla fine del periodo di prova otterranno il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione saranno nominati geometri aggiunti (grado 11° di gruppo *B*) con le competenze spettanti a tale grado.

I volontari che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, non saranno riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo, verranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 marzo 1954

Il Ministro: CASSIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1954
Registro n. 10, *foglio n.* 154. — FAGGIANI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME PER GEOMETRI

Prove scritte

1ª Prova.

Topografia:

Strumenti topografici, loro verifiche e rettifiche e loro uso per i rilevamenti planimetrici e altimetrici del terreno.
Celerimensura.
Misura e calcolo delle aree Planimetri.
Rilevamenti dei poligonali, tolleranze e compensazioni.
Carte topografiche e nautiche, loro uso e caratteristiche.
Rilevamenti di fabbricati, di abitati e di terreni.
Divisione di aree e rettificazione di confine.

2ª Prova.

Costruzioni:

Sollecitazioni semplici e formule relative Sollecitazioni composte di flessione e di taglio, e di pressione e flessione Solidi caricati di punta.

Verifica di stabilità e calcolazioni di strutture semplici isostatiche (travi semplici e composte).

Generalità sulle costruzioni in legno, ferro, muratura e cemento armato; muri, archi, piattabande, volte, solai, tetti (tipi di incavallatura orditura materiali di copertura).

Tetti piani; scale, fondazioni, opere di finimento.
Manutenzione dei fabbricati.
Impianti idraulici, fognature domestiche.
Cenni sugli impianti di ventilazione, riscaldamento e refrigerazione.

NB. — Ciascuna prova scritta potrà anche constare di due parti: una esposizione teorica di un argomento del programma ed un'applicazione numerica sullo stesso o su diverso argomento.

Prova orale

Oltre alle materie delle prove scritte:

a) Nozioni di statistica metodologica.
b) Nozioni di contabilità generale dello Stato.
c) Stima dei fabbricati, delle aree fabbricabili, dei terreni, stima dei lavori di terra e murari analisi dei prezzi computi metrici contratti di appalto tenuta dei documenti di contabilità.
d) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici.
e) Organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Prove facoltative (orali)

Lingue estere: francese, inglese, tedesco, spagnolo.

Lettura e traduzione immediata, senza vocabolario, di un brano nella lingua scelta dal candidato e breve conversazione.

Visto, *il Ministro*: CASSIANI

(1712)

Concorso per titoli ed esame a cento posti di perito industriale aggiunto, grado 11° gruppo B, nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 aprile 1950, n. 229;

Vista la legge 20 ottobre 1951, n. 1175;

Viste le lettere del 25 aprile e del 17 novembre 1953 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza il bando del presente concorso;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Bando del concorso e ripartizione dei posti

E' bandito un concorso, per titoli ed esame, a cento posti di perito industriale aggiunto, grado 11° del ruolo di gruppo *B*, presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di cui venticinque riservati al personale dipendente dall'Amministrazione stessa di ruolo e non di ruolo, comunque denominato, nonchè al personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche (direttori, titolari, supplenti e coadiutori ex supplenti); per beneficiare dei posti riservati, gli aspiranti dovranno possedere l'anzianità minima di servizio di anni due comunque prestati.

I posti riservati, di cui al precedente comma, che non siano coperti, saranno conferiti agli altri candidati idonei.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di perito industriale meccanico ed elettricista oppure radiotecnico; non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Limiti di età

Possono partecipare al concorso gli aspiranti che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto l'età di anni 18 e non abbiano superato l'età di anni 35.

Detto limite è elevato:

ad anni 40:

per gli ex combattenti, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia o dalla deportazione, per i profughi dei territori di confine, per i profughi dell'Africa italiana;

ad anni 44:

per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa.

I suddetti limiti sono, inoltre, elevati di due anni per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima; questi aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè, complessivamente, non vengano superati i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 45:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per quelli derivanti dal terrorismo slavo;

b) per coloro che comprovino di avere riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati internati o deportati per motivi di persecuzione razziale;

c) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) e per il personale che alla data del 1° maggio 1953 trovavasi alle dipendenze dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Non si applica alcun limite di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente decreto, siano impiegati civili di ruolo ordinario o speciale transitorio nelle Amministrazioni dello Stato, nonchè degli aspiranti appartenenti al personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, indirizzate al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Servizio 1°, Ufficio concorsi, via dell'Umiltà n. 83-C, corredate da tutti i documenti relativi, dovranno essere consegnate oppure spedite al suddetto indirizzo entro il 30 giugno 1954.

Dalle domande, firmate dagli aspiranti, dovranno risultare nell'ordine seguente:

a) cognome, nome, paternità e maternità dell'aspirante;

b) luogo e data di nascita;

c) cittadinanza;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) indicazione delle eventuali prove facoltative (orali) di lingue estere che l'aspirante intenda sostenere;

f) dichiarazione con la quale l'aspirante si impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza;

g) dichiarazione se l'aspirante abbia procedimenti penali pendenti presso autorità giudiziarie, specificandone in caso affermativo la natura;

h) elenco dei documenti allegati;

i) eventualmente l'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipenda.

Delle domande che per qualsiasi causa, anche indipendente dalla volontà dei concorrenti, non siano consegnate o spedite, entro il 30 giugno 1954 e di quelle insufficientemente documentate, non sarà tenuto conto ed i richiedenti non saranno ammessi al concorso.

E' fatta salva ai candidati, che saranno ammessi alla prova orale, la facoltà di produrre prima di sostenere la prova stessa, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli di preferenza e di precedenza di cui al numero 10 del seguente art. 5, acquisiti dagli interessati dopo la presentazione della domanda documentata.

Gli aspiranti che si trovino alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, compresi quelli degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche, dovranno presentare la domanda documentata, entro il termine suddetto ai Servizi ed alle Direzioni provinciali da cui dipendano.

I Servizi e le Direzioni provinciali, dopo aver apposto sulle domande il bollo a data all'atto della presentazione, le inoltreranno subito al competente ufficio del Ministero col proprio parere, favorevole o meno, all'ammissione al concorso per ciascuno dei concorrenti interni.

Art. 5.

Documentazione di rito e titoli preferenziali

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti e non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, salvo che per il titolo di studio originale:

1. Titolo originale di studio di cui all'art. 2 del presente decreto, o copia notarile (L. 200 per ogni foglio) debitamente legalizzata oppure, provvisoriamente, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Istituto presso il quale il titolo è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità scolastica; ovvero certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione statale presso la quale trovasi eventualmente depositato il titolo originale.

1-*bis*. Certificato su carta da bollo da L. 100, debitamente legalizzato, con l'indicazione dei voti riportati nelle singole materie di esame, se già non risultino dal documento di cui al precedente n. 1.

1-*ter*. Altri titoli in competente carta bollata attinenti alla carriera scolastica, ai corsi di perfezionamento, al conseguimento di borse di studio ed ai servizi prestati presso le Amministrazioni statali.

2. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore competente.

3. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100 (di data non anteriore di tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando), debitamente legalizzato, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

4. Certificato di buona condotta su carta da bollo da L. 100 (di data non anteriore di tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando), rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risieda almeno da un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza, vidimati dal prefetto.

5. Certificato su carta da bollo da L. 100 (di data non anteriore di tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando), rilasciato dal Comune di residenza, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante goda dei diritti politici, ovvero per coloro che non abbiano raggiunto l'età prescritta, che non siano incorsi in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

6. Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore di tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando.

7. Certificato medico, su carta da bollo da L. 100 (in data non anteriore di tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando), rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che l'aspirante sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio; nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Il certificato suddetto, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico militare dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto dovrà essere vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad un'esatta descrizione della natura e del grado d'invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorra.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre alla visita di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

8. Copia aggiornata in competente bollo (L. 200) dello stato di servizio militare o del foglio matricolare per coloro che abbiano prestato servizio militare.

Gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre uno dei seguenti documenti:

a) copia del foglio matricolare, in competente bollo da L. 200, rilasciata dal distretto militare se siano stati arruolati dagli organi di leva e siano in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartengano a classi già alle armi ma non siano ancora incorporati perchè ammessi al beneficio del ritardo o del rinvio, ovvero siano stati riformati in rassegna;

b) certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco, legalizzato dal prefetto e vistato dal commissario di leva se siano stati dichiarati riformati o rivedibili dalle Commissioni di leva;

c) certificato d'iscrizione alle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e vistato dal prefetto, per coloro che appartengano a classe non ancora chiamata alla leva.

9. Per gli aspiranti che appartengano al personale delle Amministrazioni dello Stato, compreso il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

a) per quelli di ruolo: copia in bollo (L. 200) dello stato matricolare con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando;

b) per quelli non di ruolo: certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato in data non anteriore a quella del presente bando, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, con l'indicazione della data di inizio, della durata e della natura del servizio stesso; per il personale non di ruolo appartenente all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, compreso quello applicato agli uffici locali ed alle agenzie postali e telegrafiche il suddetto certificato sarà rilasciato dai Servizi o dalle Direzioni da cui i candidati dipendano.

10. Eventuali documenti necessari per fruire dei benefici relativi alla elevazione dei limiti di età per l'ammissione al concorso ed alle preferenze e precedenze nella graduatoria degli idonei.

I coniugati ed i vedovi (con o senza prole) debbono produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente bando. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra.

Gli ex combattenti dovranno produrre, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 100, rilasciata a norma del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi per meriti di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione della promozione.

I reduci dalla prigionia dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo da L. 100, comprovante tale loro qualità, con l'esito della discriminazione.

I reduci civili dalla deportazione, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre una attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risieda; dal documento stesso dovrà risultare la località ed il periodo della deportazione.

I profughi dai territori di confine ed i profughi d'Africa dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica: i primi mediante una attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risieda, gli altri mediante una dichiarazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dall'ex Ministero dell'Africa Italiana.

I partigiani combattenti dovranno produrre l'originale o copia autentica del diploma rilasciato dalle Commissioni competenti o la dichiarazione integrativa ai fini amministrativi, rilasciata dalle Commissioni stesse o dal distretto militare.

I mutilati e gli invalidi di guerra o per fatti di guerra o per la lotta di liberazione o per servizio o per i fatti di Mogadiscio o per quelli derivanti dal terrorismo slavo, produrranno il mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ovvero l'originale o la copia notarile del decreto di pensione, oppure un'attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità d'invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, o dei caduti civili per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio o per quelli derivanti dal terrorismo slavo, le madri, le vedove non rimaritate, le sorelle vedove o nubili dei caduti per gli stessi motivi ed i figli dei mutilati e degli invalidi ovvero dei grandi invalidi per gli stessi motivi produrranno:

gli orfani un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

le madri, le vedove e sorelle dei caduti, un certificato della rappresentanza provinciale dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra, vidimato dalla sede centrale dell'Associazione stessa;

i figli degli invalidi uno dei documenti di cui ai precedenti commi, intestato al nome del padre.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma o dal segretario della Procura di Roma.

Tutti gli aspiranti, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare la domanda e tutti i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente articolo.

Art. 6.

Documentazioni ridotte o supplementari

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo ordinario o speciale transitorio delle Amministrazioni dello Stato possono produrre, oltre la domanda, soltanto i documenti di cui ai nn. 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 8, 9 e quelli eventuali di cui al n. 10 del precedente articolo.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre per intero tutta la documentazione di cui al precedente art. 5.

I concorrenti non di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono esentati dal produrre i documenti di cui ai nn. 1 e 2 e quelli eventuali di cui al n. 10 dell'art. 5, ove li abbiano già prodotti, ad eccezione dello stato di famiglia per il quale non è consentito alcun riferimento.

Il personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche, dovrà produrre per intero, la documentazione di cui al precedente art. 5.

I concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) ovvero al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R. C.E.) dovranno produrre, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 5, un certificato su carta da bollo da L. 100, da cui risulti per i primi che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze dell'U.N.S.E.A., per i secondi che alla data del 1° maggio 1953 erano alle dipendenze dell'I.R.C.E.

I concorrenti che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 3, 4, 7 e 8 del precedente art. 5, un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengano, comprovante anche la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 6 e 7 del precedente art. 5, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Art. 7.

Data dei requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito della qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o speciale transitorio come dall'ultimo comma del precedente art. 3, e del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto disposto dal terzo comma dello stesso art. 3 per gli aspiranti coniugati.

Art. 8.

Ammissione al concorso e diario esami

L'elenco dei candidati ammessi al concorso sarà approvato con decreto del Ministro, da pubblicarsi nel bollettino delle poste e delle telecomunicazioni.

Con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* saranno stabiliti i giorni e la sede in cui avranno luogo gli esami.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova d'esame, come documenti d'identità personale, la tessera postale di riconoscimento; per gli impiegati statali è sufficiente il libretto ferroviario.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, nominata con decreto Ministeriale, da pubblicarsi nel bollettino delle poste e delle telecomunicazioni, sarà composta di un consigliere di Stato, presidente, di professori di scuole medie o superiori e di funzionari del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di grado non inferiore al 6°, membri, in numero sufficiente per la formazione delle sottocommissioni, previste dalla legge 4 novembre 1950, n. 888.

Alla Commissione potranno essere aggregati altri membri per l'espletamento delle prove facoltative.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato di grado non inferiore al 9°.

Art. 10.

Valutazione dei titoli Votazioni Graduatoria di merito

L'esame consterà di due prove scritte, della prova orale e di prove facoltative orali, in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Per la seconda prova scritta la Commissione esaminatrice detterà tre temi, uno per l'elettrotecnica, il secondo per le telecomunicazioni, il terzo per le macchine e la tecnologia; il concorrente dovrà svolgere soltanto un tema fra i tre assegnati.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno sei decimi.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base a coefficienti di merito che verranno stabiliti dalla Commissione; i titoli valutabili sono quelli attinenti alla carriera scolastica, ai corsi di perfezionamento, al conseguimento di borse di studio, ai servizi prestati presso le Amministrazioni statali, la Commissione disporrà al riguardo complessivamente di quattro punti.

In ogni prova facoltativa orale il candidato dovrà ottenere la votazione di almeno sei decimi; quando non sia inferiore al minimo indicato, la votazione è ridotta ad un decimo del suo valore ed in tale misura si computa nella votazione complessiva.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto riportato in quella orale, del punto ottenuto per i titoli presentati, e dei decimi dei voti riportati nelle prove facoltative.

La graduatoria dei concorrenti idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 11.

Riserve dei posti Approvazione graduatoria definitiva

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge, che prevedono riserve di posti (per gli ex combattenti, ecc.).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto Ministeriale che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Assunzione in servizio e periodo di prove

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di volontario e con un assegno mensile non eccedente il dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11° di gruppo *B*, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Ai dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato che ne abbiano titolo, saranno applicate le disposizioni di cui agli articoli 17 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084 ed 1 e 2 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

I vincitori del concorso che senza giustificato motivo, a giudizio dell'Amministrazione, non assumano servizio in prova entro il termine stabilito e nella residenza assegnata, saranno considerati rinunciatari senza bisogno di diffida ed i loro posti verranno conferiti ai candidati idonei che seguano, nella graduatoria, i vincitori.

Art. 13.

Nomina in ruolo

I volontari che alla fine del periodo di prova otterranno il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione saranno nominati periti industriali aggiunti (grado 11° di gruppo *B*) con le competenze spettanti a tale grado.

I volontari che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, non saranno riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo, verranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 marzo 1954

Il Ministro: CASSIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1954
Registro n. 10, *foglio n.* 153. — FAGGIANI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME
PER PERITO INDUSTRIALE AGGIUNTO
MECCANICI ELETTROTECNICI RADIOTECNICI

Prove scritte

1ª Prova.

Fisica.

Meccanica.

1. Cinematica: moto di un punto. Moto rettilineo uniforme e moto uniformemente vario. Velocità ed accelerazione. Moto circolare uniforme e moto armonico.

2. Statica: nozione di forza. Equilibrio. Composizione e decomposizione di forze. Momenti delle forze. Coppie. Poligono funicolare. Centri di gravità. Momenti di inerzia.

3. Dinamica: leggi fondamentali. Massa. Impulso e quantità di moto. Lavoro di una forza. Lavoro di una coppia. Energia di moto e di posizione. Principio della conservazione della energia meccanica. Potenza e sua misura. Nozioni sull'urto dei corpi. Principali unità di misura meccaniche. Nozioni sull'attrito.

4. Termologia e termodinamica: equazione caratteristica dei gas. Quantità di calore, caloria, calore specifico. Conduzione, irradiazione, convezione, isolamento termico. Cambiamenti di stato. Calore di trasformazione. Temperatura critica. Vapori saturi e non saturi. Il primo principio della termodinamica. Equivalente meccanico della caloria. Principio della conservazione dell'energia. Cenni sul secondo principio della termodinamica. Concetto di trasformazione. Combustione e combustibili. Controllo della combustione. Motori termici.

5. Nozioni elementari di acustica: produzione e propagazione dei suoni. Caratteristiche dei suoni. Voce ed udito.

6. Nozioni elementari di ottica: sorgenti luminose. Natura e propagazione della luce. Riflessione e rifrazione. Specchi. Prismi e lenti.

Elettrologia.

1. Elementi di elettrostatica. Condensatori elettrici e loro raggruppamento in serie e in parallelo: capacità risultante. Calcolo della capacità di un condensatore ad armature piane, sferiche, cilindriche.

2. Elementi di magnetostatica. Permeabilità magnetica, induzione magnetica. Curva di magnetizzazione del ferro. Isteresi magnetica.

3. Corrente elettrica costante. Legge di Ohm. Espressione della resistenza di un conduttore omogeneo, di sezione costante. Sua dipendenza dalla temperatura. Raggruppamento delle resistenze in serie e in parallelo. Effetto Joule. Leggi di Kirchhoff. Ponte di Wheatstone. Effetti chimici della corrente.

4. Campo magnetico sostenuto da correnti. Circuiti magnetici. Forza magneto-motrice e risultanza magnetica. Legge di Hopkinson. Forza sollecitante un conduttore percorso da corrente, posto in un campo magnetico.

5. Legge dell'induzione elettromagnetica: F.e.m. e correnti indotte di auto e di mutua induzione; definizione dei coefficienti di auto e di mutua induzione e loro unità di misura.

6. Grandezze alternative sinusoidali: valori massimo, medio ed efficace. Differenza di fase. Studio della corrente in un circuito elettrico comprendente resistenza, induttanza e condensatore disposti in serie, alimentato da una f.e.m. alternativa sinusoidale. Impedenza, ammettenza. Condizioni di risonanza. Correnti parassite. Potenza elettrica in un circuito percorso da corrente alternativa sinusoidale; fattore di potenza. Potenza attiva e potenza reattiva. Ponti a corrente alternata.

7. Sistemi trifasi: a stella e a triangolo. Relazioni fra tensioni, e correnti, di fase e concatenate. Potenza di un sistema trifase. Cenno sulla produzione del campo magnetico rotante Ferraris.

8. Cenni sui fenomeni termoelettronici e sui diodi e triodi.

2ª Prova.

Un tema a scelta del candidato fra i tre che verranno proposti dalla Commissione esaminatrice sulle seguenti materie:

I. — *Elettrotecnica*

a) *Cognizioni elementari di macchine elettriche*

1. Generatrici di corrente continua e di corrente alternata.

2. Motori a corrente continua: varii tipi. Avviamento e regolazione.

3. Motori a corrente alternata: funzionamento dei motori sincroni e dei motori asincroni. Motori monofasi a induzione e a collettore.

4. Trasformatori: struttura e funzionamento. Autotrasformatori.

5. Conversione di corrente: gruppi convertitori. Convertitrici. Raddrizzatori a vapore di mercurio e ad ossidi metallici.

6. Pile e accumulatori: accumulatori al piombo e al ferro-nichel. Scarica e carica degli accumulatori. Capacità e rendimenti. Vari tipi di pile.

b) *Nozioni elementari sugli impianti e misure elettriche.*

1. Generalità sugli impianti di produzione, trasformazione, trasmissione e distribuzione della energia elettrica.

2. Induttanza e capacità delle linee. Cenni sui loro effetti. Reti di distribuzione. Vari tipi di cavi e loro posa. Cenno sulle principali caratteristiche degli impianti di trazione elettrica esistenti in Italia.

3. Impianti di illuminazione e forza motrice: tipi di lampade. Protezione degli edifici dalle scariche atmosferiche.

4. Generalità sulle misure elettriche. Unità di misura e campioni di grandezza elettriche. Cassette di resistenza. Galvanometri. Amperometri e Voltmetri in c.c. e c.a. Ponte di Wheatstone. Ponte doppio di Thomson. Ohmetri. Misure di potenza. Wattmetri. Determinazione del fattore di potenza. Misure di frequenza. Contatori monofasi e trifasi. Misure di resistenza, capacità e induttanza. Cenni sulle misure di collaudo dei materiali e del macchinario elettrico.

II. — *Nozioni elementari di telecomunicazioni*

1. Onde elettromagnetiche. Propagazione delle onde. Velocità, frequenza e lunghezza d'onda.

2. Circuiti a costanti concentrate e circuiti a costanti uniformemente distribuite, applicazione ad essi di f.e.m. costante e di f.e.m. alternata sinusoidale. Impedenza, risonanza. Teoria elementare della propagazione delle correnti sulle linee e sulle antenne. Impedenza caratteristica. Attenuazione e distorsione.

3. Circuiti oscillanti. Accoppiamenti.

4. Modulazione e demodulazione.

5. Tubi termoelettronici a due o più elettrodi. Caratteristiche e loro impiego come generatori, amplificatori e rivelatori.

6. Fenomeni piezoelettrici.

7. Cenni sui filtri elettrici.

8. Unità di misure e campioni di grandezze elettriche. Galvanometri. Amperometri. Voltmetri. Ponte di Wheatstone: in c.c. e c.a. Misure di frequenza e lunghezza d'onda. Misure di resistenza, capacità, induttanza, di tensioni e di correnti in a.f.

III. — *Macchine e tecnologia*

a) *Meccanica applicata alle macchine*:

Cenni sulla composizione dei meccanismi. Trasmissione del lavoro nelle macchine. Rendimento. Attrito fra corpi lubrificati. Principali tipi di supporti portanti e di spinta. Trasmissione a ruote a frizioni e dentate. Coppie dentate ad assi sghembi. Vari tipi di profili di denti. Eccentrici. Trasmissione a cingoli. Trasmissione con sistemi articolati. Cenni sulle sollecitazioni dinamiche. Calcolo di organi meccanici. Cenni sulle velocità critiche degli alberi. Misura sperimentale delle forze; del lavoro e della potenza. Macchine più comuni per il sollevamento e trasporto dei materiali. Volani, funzioni e calcolo. Regolatori.

b) *Macchine termiche*:

Trasformazioni principali di gas e vapori quali si presentano nelle motrici a fluido. Loro rappresentazione. Pressione. Volumi. Diagramma di Mollier. Trasformazione dell'energia nell'interno dell'apparato motore. Motori a combustione interna. Motore a scoppio e Diesel a quattro e a due tempi. Rendimenti.

c) *Tecnologia*:

Lavorazione dei legnami. Generalità sui metalli. Fonderia. Forgiatura a freddo e a caldo. Fucine. Aggiustaggio. Macchine utensili per i legnami. Macchine utensili per i metalli. Tornio parallelo. Tornio a revolver. Alesatrici. Trapano. Limatrice. Piallatrice. Stozzatrice. Macchine per la lavorazione delle lamiere. Fresatrice universale e lavorazioni relative. Torni automatici. Mole. Rettificatrici. Macchine per affilare. Macchine per filettature di precisione. Fonderia della ghisa, dell'acciaio e dell'alluminio. Processi di saldatura. Tolleranze. Principali prove sui materiali.

N.B. — Ciascuna prova scritta potrà anche constare di due parti: una esposizione teorica di un argomento del programma ed una applicazione numerica sullo stesso o su diverso argomento.

Prova orale

Oltre le materie della prima prova scritta e quella scelta dal candidato per la seconda prova scritta:

a) Nozioni di statistica metodologica.

b) Nozioni di contabilità generale dello Stato.

c) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici.

d) Organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Prove facoltative (orali)

Lingue estere: francese, inglese, tedesco, spagnolo.

Lettura e traduzione immediata, senza vocabolario, di un brano nella lingua scelta dal candidato e breve conversazione.

Visto, *Il Ministro*: CASSIANI

(1713)

Concorso per esame a ottocento posti di grado 13° del quadro del personale esecutivo di gruppo C, nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e successive modificazioni;
Vista la legge 29 aprile 1950, n. 229;
Vista la legge 20 ottobre 1951, n. 1175;
Vista la lettera del 25 aprile 1953 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza il bando del presente concorso;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

Decerta:

Art. 1.
Bando del concorso e ripartizione dei posti

E' bandito un concorso per esame a ottocento posti di grado 13° del quadro del personale esecutivo di gruppo *C* nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dei quali duecento riservati al personale dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di ruolo e non di ruolo, comunque denominato, nonchè al personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche (direttori, titolari, supplenti e coadiutori ex supplenti). Per beneficiare dei posti riservati gli aspiranti dovranno possedere l'anzianità minima di servizio di anni due, comunque prestati.

I posti riservati, di cui al precedente comma, che non siano coperti, saranno conferiti agli altri candidati idonei.

Al concorso non possono partecipare coloro che abbiano già preso parte, senza conseguirvi l'idoneità, a due precedenti concorsi per la nomina nel predetto ruolo.

Art. 2.
Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di licenza da scuola media inferiore ovvero da scuola di avviamento professionale ovvero dalle corrispondenti scuole dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Art. 3.
Limiti di età

Possono partecipare al concorso gli aspiranti che alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 18 e non abbiano superato l'età di anni 35.

Detto limite è elevato:

ad anni 40:

per gli ex combattenti, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia o dalla deportazione, per i profughi dei territori di confine e per i profughi dell'Africa italiana;

ad anni 44:

per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra, e per i capi di famiglia numerosa.

I suddetti limiti sono, inoltre, elevati di anni due per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima; questi aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non vengano superati i 45 anni.

Il limite massimo di età è elevato a 45 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per servizio o per fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per quelli derivanti dal terrorismo slavo;

b) per coloro che comprovino di aver riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

c) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.), e per il personale che alla data del 1° gennaio 1953 trovavasi alle dipendenze dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Non si applica alcun limite di età:

a) nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente decreto, siano impiegati civili di ruolo ordinario o speciale transitorio nelle Amministrazioni dello Stato, nonchè degli aspiranti appartenenti al personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche;

b) nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità senza il contemporaneo reimpiego come civili.

Art. 4.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 200, indirizzate al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Servizio 1°, Ufficio concorsi, via dell'Umiltà n. 83/*C*, corredate da tutti i documenti relativi, dovranno essere consegnate oppure spedite al suddetto indirizzo entro il 30 giugno 1954.

Dalle domande, firmate dagli aspiranti, dovranno risultare nell'ordine seguente:

a) cognome, nome, paternità e maternità dell'aspirante;
b) luogo e data di nascita;
c) domicilio;
d) indirizzo, al quale si chiede siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
e) dichiarazione se l'aspirante abbia partecipato ad altri concorsi presso l'Amministrazione postale telegrafica e nell'affermativa indicare quali;
f) dichiarazione che l'aspirante sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;
g) dichiarazione se l'aspirante abbia precedenti penali pendenti presso autorità giudiziarie specificandone in caso affermativo la natura;
h) elenco dei documenti allegati;
i) eventualmente l'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende;
l) le eventuali prove pratiche facoltative che l'aspirante intenda sostenere.

Delle domande che per qualsiasi causa, anche indipendente dalla volontà dei concorrenti, non siano consegnate o spedite entro il 30 giugno 1954 e di quelle insufficientemente documentate, non sarà tenuto conto ed i richiedenti non saranno ammessi al concorso.

E' fatta salva ai candidati che saranno ammessi alla prova orale la facoltà di produrre prima di sostenere la prova stessa, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli di preferenza e di precedenza, di cui al n. 10 del seguente art. 5, acquisiti dagli interessati dopo la presentazione della domanda documentata.

Gli aspiranti che si trovino alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, compresi quelli degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche, dovranno presentare la domanda documentata, entro il termine suddetto, ai Servizi ed alle Direzioni provinciali da cui dipendano.

I Servizi e le Direzioni provinciali, dopo avere apposto sulle domande il bollo a data all'atto della presentazione, le inoltreranno subito al competente ufficio del Ministero, con il parere, favorevole o meno, all'ammissione al concorso, per ciascuno dei concorrenti interni.

Art. 5.
Documentazione di rito e titoli preferenziali

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti e non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, salvo che per il titolo di studio originale:

1. Titolo originale di studio, di cui al precedente art. 1 oppure copia notarile (L. 200 per ogni foglio), debitamente legalizzata ovvero, provvisoriamente, certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Istituto presso il quale il titolo è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità scolastica; ovvero certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione statale presso la quale trovasi eventualmente depositato il titolo originale.

2. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore competente.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 (di data non anteriore di tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando), debitamente legalizzato, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

4. Certificato di buona condotta, su carta da bollo da L. 100 (in data non anteriore di tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando), rilasciato dal Comune ove l'aspirante risieda almeno da un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza, vidimati dal prefetto.

5. Certificato su carta da bollo da L. 100 (in data non anteriore di tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando), rilasciato dal Comune di residenza, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante goda dei diritti politici ovvero per coloro che non abbiano raggiunta l'età prescritta, che non siano incorsi in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

6. Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore di tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando.

7. Certificato medico su carta da bollo da L. 100 (in data non anteriore di tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando) rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che l'aspirante sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni, che influiscano sul rendimento del servizio. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal prefetto; se rilasciato da un medico militare, dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari; se rilasciato dall'ufficiale sanitario, o dal medico condotto, dovrà essere vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorra.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre alla visita di un sanitario di sua fiducia gli aspiranti per i quali lo ritenga necessario.

8. Copia aggiornata in competente bollo (L. 200) dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, per coloro che abbiano prestato servizio militare.

Gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre uno dei seguenti documenti

a) copia del foglio matricolare, in competente bollo di L. 200, rilasciata dal distretto militare se siano stati arruolati dagli organi di leva e siano in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartengano a classi già alle armi, ma non siano ancora incorporati perchè ammessi al beneficio del ritardo o del rinvio, ovvero siano stati riformati in rassegna;

b) certificato di esito di leva in competente bollo, rilasciato dal sindaco, legalizzato dal prefetto e vistato dal commissario di leva, se siano stati dichiarati riformati o rivedibili dalle Commissioni di leva;

c) certificato d'iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e vistato dal prefetto, per coloro che appartengano a classe non ancora chiamata alla leva.

9. Per gli aspiranti che appartengano al personale delle Amministrazioni dello Stato, compreso il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

a) per quelli di ruolo: copia in bollo (L. 200) dello stato matricolare con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando;

b) per quelli non di ruolo: certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, con l'indicazione della data di inizio, della durata e della natura del servizio stesso; per il personale non di ruolo appartenente all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, compreso quello applicato agli uffici locali ed alle agenzie postali e telegrafiche, il suddetto certificato sarà rilasciato dai Servizi o dalle Direzioni da cui i candidati dipendano.

10. Eventuali documenti, necessari per fruire dei benefici relativi alla elevazione dei limiti di età per l'ammissione al concorso ed alle preferenze e precedenze nella graduatoria degli idonei.

I coniugati ed i vedovi (con o senza prole) debbono produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore di tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra.

Gli ex combattenti dovranno produrre, oltre alla detta copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 100, rilasciata a norma del decreto-legge 4 marzo 1948, n. 137.

I decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, ed i promossi per merito di guerra dovranno produrre l'originale o la copia notarile del relativo brevetto o del documento di concessione della promozione.

I reduci dalla prigionia dovranno produrre una dichiarazione su carta da bollo da L. 100, comprovante tale loro qualità con l'esito della discriminazione.

I reduci civili dalla deportazione, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre una attestazione, su carta da bollo da L. 100, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risieda; dal documento stesso dovrà risultare la località ed il periodo della deportazione.

I profughi dei territori di confine ed i profughi d'Africa, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica, i primi mediante una attestazione su carta da bollo da L. 100 del prefetto della Provincia, in cui l'interessato risieda; gli altri mediante una dichiarazione su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal Ministero dell'Africa Italiana.

I partigiani combattenti dovranno produrre l'originale o la copia notarile del diploma, rilasciato dalle Commissioni competenti o la dichiarazione integrativa ai fini amministrativi, rilasciata dalle Commissioni stesse o dal distretto militare.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio, o per quelli derivanti dal terrorismo slavo, produrranno il modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ovvero l'originale o la copia notarile del decreto di pensione oppure una attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali, di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio o per quelli derivanti dal terrorismo slavo, le madri, le vedove non rimaritate, le sorelle (vedove o nubili) dei caduti per gli stessi motivi e i figli dei mutilati e degli invalidi ovvero dei grandi invalidi per gli stessi motivi, produrranno:

gli orfani: un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; le madri, le vedove e sorelle dei caduti un certificato della rappresentanza provinciale dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra, vidimato dalla sede centrale della Associazione stessa; i figli degli invalidi: uno dei documenti, di cui ai precedenti commi intestato al nome del padre.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma o dal segretario della Procura di Roma.

Tutti gli aspiranti, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domande e documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente articolo.

Art. 6.

Documentazioni ridotte o supplementari

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo ordinario o speciale transitorio delle Amministrazioni dello Stato possono produrre, oltre la domanda, soltanto i documenti di cui ai nn. 1, 8 e 9 e quelli eventuali di cui al n. 10 del precedente articolo.

I concorrenti, che appartengono al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre per intero tutta la documentazione di cui al precedente articolo 6.

I concorrenti non di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono esentati dal produrre i documenti di cui ai numeri 1 e 2 e quelli eventuali di cui al numero 10 dell'art. 5, ove li abbiano già presentati, ad eccezione dello stato di famiglia pel quale non è ammesso alcun riferimento.

Il personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche dovrà produrre, per intero, la documentazione di cui al precedente art. 5.

I concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) ovvero al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno produrre, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 5, un certificato su carta da bollo da L. 100, da cui risulti, per i primi, che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze dell'Unsea, per i secondi, che alla data del 1° maggio 1953 erano alle dipendenze dell'I.R.C.E.

I concorrenti che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei certificati di cui ai numeri 3, 4, 7 e 8 di cui al precedente art. 5, un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengano, comprovante anche la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti, di cui ai numeri 2, 3, 4, 6 e 7 del precedente art. 5, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione dovranno essere redatti in competente bollo.

Art. 7.

Data dei requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere conseguiti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito della qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o speciale transitorio, come dall'ultimo comma del precedente art. 3, e del requisito della età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto disposto dal terzo comma dello stesso art. 3 per gli aspiranti coniugati.

Art. 8.

Ammissione al concorso e diario esame

L'elenco dei candidati ammessi al concorso sarà approvato con decreto del Ministro, da pubblicarsi nel bollettino delle poste e delle telecomunicazioni.

Con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* saranno stabiliti i giorni e la sede, in cui avranno luogo gli esami.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, come documento di identità personale, la tessera postale di riconoscimento; per gli impiegati statali è sufficiente il libretto ferroviario.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale, da pubblicarsi nel bollettino delle poste e delle telecomunicazioni sarà composta di un funzionario di grado non inferiore al 5°, presidente, e di funzionari del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di grado non inferiore all'8°, membri, in numero sufficiente per la formazione delle sottocommissioni, previste dalla legge 4 novembre 1950, n. 888.

Alla Commissione potranno essere aggregati altri membri per l'espletamento delle prove pratiche facoltative.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato di grado non inferiore al 9°.

Art. 10.

Prove di esame — Votazioni — Graduatoria di merito

L'esame consterà di due prove scritte, della prova orale, della prova pratica obbligatoria di dattilografia, e di prove pratiche facoltative, in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Saranno ammessi alla prova orale ed alla prova pratica obbligatoria di dattilografia i candidati che avranno riportato una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e la prova pratica obbligatoria di dattilografia non si intenderanno superate se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di 6 decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata nella prova pratica di dattilografia si computa per metà nella votazione complessiva.

In ogni prova pratica facoltativa i candidati dovranno ottenere almeno la votazione di 6 decimi; quando non sia inferiore al minimo indicato, la votazione è ridotta ad un decimo del suo valore ed in tale misura si computa nella votazione complessiva.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale, nella metà del punto conseguito nella prova pratica obbligatoria di dattilografia e dei decimi dei punti riportati nelle prove pratiche facoltative.

La graduatoria dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti saranno applicate le preferenze, di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 117, e successive modificazioni.

Art. 11.

Riserve dei posti — Approvazione graduatoria definitiva

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge, che prevedono riserve di posti (per gli ex combattenti, ecc.).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto Ministeriale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Assunzione in servizio e periodo di prova

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di alunno e con un assegno mensile non eccedente il dodicesimo dello stipendio annuale iniziale del grado 13° di gruppo *C*, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Ai dipedenti delle Amministrazioni statali, che ne abbiano titolo, saranno applicate disposizioni di cui agli articoli 17 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084 ed 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

I vincitori del concorso che, senza giustificato motivo, a giudizio dell'Amministrazione, non assumano servizio entro il termine stabilito e nella residenza assegnata, saranno considerati rinunciatari, senza bisogno di diffida, ed i loro posti verranno conferiti ai candidati idonei che seguono nella graduatoria i vincitori.

Art. 13.

Nomina in ruolo

Gli alunni, che alla fine del periodo di prova ottengano il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno nominati ufficiali esecutivi di 4ª classe (grado 13° di gruppo *C*), con le competenze spettanti a tale grado.

Gli alunni che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, non saranno riconosciuti idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza diritto ad alcun indennizzo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 febbraio 1954

Il Ministro: CASSIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *aprile* 1954
Registro n. 10, *foglio n.* 174. — FAGGIANI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

1ª Prova:

Composizione di cultura generale.

2ª Prova:

Risoluzione di uno o più problemi di aritmetica sul seguente programma:

Nomenclatura decimale, prime operazioni Divisibilità di numeri Numeri primi Massimo comune denominatore e minimo comune multiplo Frazioni ordinarie e decimali · Principali operazioni su di esse Sistema metrico decimale Numeri complessi Rapporti e proporzioni Media aritmetica Regola di sconto Equazioni di primo grado.

Prova orale

Oltre la materia oggetto della seconda prova scritta:

a) Elementi di geografia fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare, con speciale riguardo alle principali linee di comunicazioni interne dell'Italia.

b) Elementi sull'ordinamento amministrativo dello Stato italiano.

c) Nozioni sull'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

d) Nozioni sull'ordinamento e sulla tenuta degli archivi.

e) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici.

Prova pratica obbligatoria

Dattilografia:

Copiatura con la macchina da scrivere Olivetti, per la durata di 10 minuti di un brano stampato o dattilagrafato, alla velocità di almeno 125 battute al minuto. Il dattiloscritto si dovrà presentare con bella disposizione ed in corretta forma d'uso. Nella assegnazione del voto si terrà conto di una maggiore velocità, degli errori, della mancanza di segni ortografici„ ecc.

Prove pratiche facoltative

a) *Stenografia*: prova pratica di uno dei sistemi. « Cima, Meschini, Gabelsberg-Noe », a scelta del candidato, Dettatura di 580 parole in 10 minuti alla velocità di 50 parole al minuto per 4 minuti, di 60 parole al minuto per altri 4 minuti di 70 parole al minuto per 2 minuti. Successiva traduzione in caratteri dattilografici con la macchina da scrivere Olivetti, del brano stenografato nel tempo di 30 minuti.

b) *Telegrafo Morse*: saggio pratico di trasmissione di 3 telegrammi di 15 parole ciascuno, nel tempo massimo di 7 minuti. Saggio pratico di ricevimento a zona nel tempo massimo di 7 minuti, ovvero ad udito, di 3 telegrammi di 15 parole ciascuno, trasmessi alla velocità di 80 caratteri al minuto.

Descrizione e funzione delle diverse parti dell'apparato Morse. Funzionamento dell'apparato. Circuiti.

c) *Macchine calcolatrici*: una prova pratica sul calcolatore elettrico scrivente Olivetti « Divisumma ». Sviluppo e computo di una fattura, comprendente tutte e quattro le operazioni, conto di costo e spese, maggiorazioni, sconti e percentuali, nel tempo stabilito dalla Commissione, secondo il lavoro.

Visto, *Il Ministro*: CASSIANI

(1714)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(1108963) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

PREZZO L. 100